

Decreto federale concernente il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 ottobre 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, firmato dalla Svizzera il 28 ottobre 2002 a Roma, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2003 6351

